

REGIONALISMO DIFFERENZIATO (ATTUAZIONE ART. 116.3 COST.)

Confesso di essere decisamente critico verso l'attuale tentativo di dare attuazione al terzo comma dell'art. 116 Cost., quale interpretato da alcuni anni da diversi Governi che si sono succeduti ed ora dal Governo Meloni. Ciò perché mi ricollego a quanto obiettò Leopoldo Elia già nel 2001 in sede di indagine conoscitiva del Senato della Repubblica ¹, immediatamente dopo la adozione della legge costituzionale 3/2001.

Elia, che pur era favorevole alla grande revisione del Titolo V che era stata operata, affermava però di dubitare “che questa norma rispetti i principi fondamentali della Costituzione”, perché basterebbe la maggioranza assoluta del Parlamento di approvazione delle “intese” per mutare ciò che è garantito dalla Costituzione, così violando l'art. 138 Cost. “che è la garanzia massima che la costituzione contempla per la sua modifica”. Elia quindi parlava dell'esistenza di “un problema molto grave”.

Come è noto, il terzo comma dell'art. 116 Cost. parla di possibili forme e condizioni particolari di autonomia “ nelle materie di competenza concorrente” ed in tre delle materie di legislazione statale esclusiva, ma queste materie concernono poteri legislativi ed amministrativi in ambiti finora non analiticamente definiti (non esistendo per lo più vere e proprie leggi cornice), mentre limiti ai poteri regionali sono stati definiti solo da alcune sommarie sentenze della Corte costituzionale, che spesso hanno messo in evidenza anche molti clamorosi difetti del “nuovo” articolo 117 Cost. Ma queste prolungate carenze del legislatore nazionale non hanno fatto venir meno la esclusiva titolarità statale, ai sensi della Costituzione repubblicana, nella “determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato” e nella disciplina delle materie esclusivamente statali (come si afferma letteralmente nel secondo comma e alla fine del terzo comma dell'art. 117 Cost.).

In altri termini: il terzo comma dell'art. 116 Cost. non ha affatto decostituzionalizzato il secondo ed il terzo comma dell'art. 117 Cost., che anzi continuano a ribadire la competenza del legislatore statale nella definizione dei confini delle diverse materie

¹ XIV Leg., Senato. Prima Commissione. 23 ottobre 2001.

legislative, competenza quindi garantita da apposite norme costituzionali, modificabili solo tramite la procedura dell'art. 138 Cost. .

E' vero che il terzo comma dell'art. 116 Cost. parla della possibile attribuzione alle Regioni di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", ma sempre senza riferirsi all'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni, mentre -come abbiamo accennato- restano vigenti le attribuzioni legislative statali in materia. L'art. 116, terzo comma, potrebbe quindi semmai essere interpretato (se proprio si vuol dare un significato a questa disposizione, a mio parere errata) come esclusivamente riferito alla possibile attribuzione di specifici poteri amministrativi o finanziari ad alcune Regioni.

D'altra parte non può certo negarsi che la riforma del Titolo V abbia purtroppo adottato svariate disposizioni sicuramente errate: basti pensare ad alcune delle materie concorrenti ², alla mancata elencazione nei commi due e tre dell'art. 117 Cost. di molte importantissime materie ³ che quindi dovrebbero rientrare nella competenza residuale delle Regioni, all'assenza di procedure di coordinamento e raccordo fra Stato e Regioni.

Se l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, venisse intesa come legittimante anche il trasferimento alla Regione interessata di funzioni legislative (ad esempio, si veda in particolare i commi 3 e 7 dell'art. 9 del disegno di legge governativo in discussione), ciò significherebbe che -ove si giunga al regionalismo differenziato- si contrarrebbero nelle Regioni interessate i poteri legislativi statali di definizione delle leggi cornice o quelli di tipo esclusivo ed a livello nazionale entrerebbero in crisi le normative statali. Ciò perché non sarebbero più legittimate, più o meno integralmente, le normative statali che la Costituzione invece continua a prevedere come necessariamente esistenti ed uniformi.

² Tra le tante: Trasporti ed aeroporti civili, Grandi reti di trasporto e di navigazione, Ordinamento della comunicazione, Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

³ Si pensi a tutte le materie relative allo sviluppo economico, alle attività minerarie, ai lavori pubblici, alla circolazione stradale, ecc.

Inutile dire che tutto ciò sembra in palese contrasto – in assenza di una esplicita e razionale revisione costituzionale- con il principio inderogabile della solidarietà territoriale in una Repubblica “una e indivisibile”, con tutti i gravi rischi che ne potrebbero derivare.

Roma 30 maggio 2023

Ugo De Siervo